

# **Tassazione Bitcoin e Criptovalute**

**di Marco & Richard**

## Indice

Disclaimer.....	4
Introduzione.....	5
I bitcoin e le criptovalute.....	7
La regolamentazione delle criptovalute .....	9
Regolamentazione intermediari: registro OAM.....	10
Regole UE .....	12
Conclusioni.....	13
La tassazione dei Bitcoin.....	14
La normativa in vigore fino al 31/12/2022 .....	15
Risoluzione 72/E del 2016 .....	15
Interpello all'AdE n. 956-39/2018 .....	16
Dichiarazione fiscale in RW.....	18
Interpretazione Sole 24 Ore.....	21
Gli altri paesi .....	23
Nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2023 .....	25
Perimetro tassazione.....	26
Quadro RW E Bollo .....	26
Sanatoria.....	27
Rivalutazione (Affrancamento).....	29
La situazione attuale: Novità Legge di Bilancio 2025 .....	30
Il quadro RW .....	31
Plusvalenze e proventi.....	41
Quadro RT.....	47
Dichiarazione: tempi e modalità .....	52
Legge bilancio 2023 Art. 1 comma 126-147.....	54
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 .....	61



# Disclaimer

Questo ebook fornisce le indicazioni di base in merito alla dichiarazione e alla tassazione dei Bitcoin e in generale di tutte le criptovalute.

Ovviamente, vista la complessità della materia ed i rapidi cambiamenti della normativa e delle interpretazioni, questa Guida ha solo un intento orientativo: essa non dovrebbe essere utilizzata come unica fonte informativa, e non può comunque sostituire una consulenza professionale.

Il mondo delle valute virtuali è complesso, e quello della loro tassazione lo è forse ancora di più.

Il presente non è nemmeno da intendersi come un invito a acquistare o operare con i Bitcoin o altre cripto attività in genere.

Gli autori hanno realizzato anche la guida al Conto in Svizzera e le Guide alla tassazione dei conti all'estero (incluso Forex) disponibile sul sito [contoinsvizzera.com](http://contoinsvizzera.com)

Questa guida è soggetta al CopyRight - Creative Commons CopyRight. Non possono essere riprodotti parti del testo senza il preventivo consenso degli autori.

# Introduzione ed. 2025

Benvenuti in un mondo dove innovazione tecnologica e normativa fiscale si incontrano, spesso generando più domande che risposte. Le criptovalute, da fenomeno di nicchia, sono rapidamente diventate un asset globale, capace di trasformare il panorama finanziario e di attrarre milioni di investitori in tutto il mondo, Italia inclusa.

Ma con la crescente popolarità e l'integrazione nel sistema economico, è cresciuta anche l'attenzione del Fisco. Se in passato la tassazione delle criptovalute in Italia era un terreno nebuloso, privo di indicazioni chiare, gli ultimi anni hanno visto un'accelerazione normativa significativa, culminata con provvedimenti come la Legge di Bilancio 2023 e le cruciali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Questo eBook nasce dall'esigenza di fare chiarezza. Non è solo una raccolta di leggi, ma una guida pratica e aggiornata pensata per l'investitore consapevole – dal neofita all'esperto – che desidera operare nel pieno rispetto della normativa italiana. Ci immergeremo insieme nelle più recenti disposizioni, analizzando come le plusvalenze e i redditi derivanti dalle cripto-attività vengano ora inquadrati, quali aliquote si applicano e, soprattutto, come prepararsi al meglio per gli adempimenti fiscali.

Scopriremo insieme:

- Le definizioni chiave: cosa si intende per "cripto-attività" e quali operazioni generano reddito imponibile.
- Le aliquote attuali e future: un focus sull'aliquota del 26% e sull'imminente aumento al 33%, con le relative tempistiche.
- La fine della franchigia: come l'eliminazione della soglia di 2.000 euro dal 2025 cambierà le regole del gioco per tutti gli investitori.
- L'Imposta sul Valore delle Cripto-attività (IVCA): una nuova imposta patrimoniale che non puoi ignorare.
- Gli adempimenti dichiarativi: una guida passo-passo alla compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi, con particolare attenzione al Quadro RT per le plusvalenze e al Quadro RW per il monitoraggio fiscale.
- Strategie per la gestione fiscale: consigli pratici su come tenere traccia delle tue transazioni e ottimizzare la tua posizione.

- Le opportunità di regolarizzazione: se hai posizioni pregresse da sanare, ti indicheremo le vie per metterti in regola.

La guida è stata pubblicata la prima volta nel 2019 subendo poi tutte le modifiche dovute ai profondi cambiamenti normativi. Abbiamo mantenuto nel testo un po' la storia cronologica delle novità, ti avvisiamo pertanto che se tu desideri semplicemente capire la situazione attuale è **preferibile partire dal capitolo relativo alla Legge di Bilancio 2025** o al massimo da quella del 2023, non essendo necessario sapere le situazioni pregresse.

Questa guida si aggiunge alle guide fiscali che abbiamo realizzato e aggiornato negli anni per la Dichiarazione Fiscale dei conti e investimenti all'estero. Puoi trovare queste guide e la **guida Conto in Svizzera** (con tutte le indicazioni per aprire un conto in Svizzera appunto) sul ns sito <https://contoinsvizzera.com/>

# I bitcoin e le criptovalute


La creazione dei Bitcoin, avvenuta nel 2009, e delle successive criptovalute ha portato una vera e propria rivoluzione nel settore economico, offrendo un'alternativa alle banche per le transazioni commerciali tra imprese, e al contempo una forma nuova di investimento.



I bitcoin e co. da allora hanno raccolto il costante interesse di tanti investitori e dei media, che come al solito approcciano questi temi con sensazionalismo e pressapochismo facendo più confusione che informazione. Oggi le valute digitali sono utilizzate da più di 100 milioni di persone e, in base alle ultime stime ISTAT, l'8% degli italiani ha dichiarato di avere comprato almeno una volta le criptovalute, mentre quasi 2,5 milioni sono gli utenti che dispongono di un wallet digitale tra persone fisiche e Partite IVA.

Sempre alti ma un po' diversi i dati raccolti da Bankitalia: il 2,2% delle famiglie italiane deteneva criptoattività, in base alle rilevazioni statistiche ufficiali si può stimare che si tratti di poco più di 550mila nuclei.

La diffusione di criptoattività è come era facile prevedere maggiore tra i più giovani (5,7 % delle famiglie in cui il soggetto rispondente ha meno di 45 anni, a fronte dello 0,2% della fascia più anziana). L'ammontare di criptoattività detenute dalle famiglie è limitato: due terzi dei nuclei hanno riportato di possederne fino a 5mila euro, mentre solo l'11% ha dichiarato importi superiori a 30mila euro.



Ma che cos'è un bitcoin? Per chi ci investe è prevalentemente uno strumento su cui speculare, tesi che viene confermata dagli articoli dei giornali e da alcune pubblicità che si incontrano in Internet. Secondo i fan della tecnologia è essenzialmente un protocollo criptato, per altri visionari è una rivoluzione capace di sovvertire l'intero sistema monetario e finanziario globale.

Per Wikipedia:

“Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale ... Per convenzione se il termine Bitcoin è utilizzato con l'iniziale maiuscola si riferisce alla tecnologia e alla rete, mentre se minuscola (bitcoin) si riferisce alla valuta in sé.

Dagli esperti di finanza il Bitcoin non viene classificato come una moneta, ma come un mezzo di scambio altamente volatile. A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un ente centrale né di meccanismi finanziari sofisticati, il valore è determinato unicamente dalla leva domanda e offerta: esso utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l'attribuzione della proprietà dei bitcoin”.

E' evidente che se vogliamo capire come vengono o possono essere tassate le criptovalute, occorre cercare di inserirle in una delle categorie finanziarie già esistenti. Nel tentativo di individuare a quale attività finanziaria associare i bitcoin, abbandoniamo per un attimo i pur importanti aspetti tecnologici, vale a dire la crittografia e la tecnologia blockchain.

Il primo accostamento naturale è che siamo di fronte a una moneta, o un mezzo di scambio, virtuale. La stessa definizione su Wikipedia richiama queste due opzioni.

Se ci fermiamo alla virtualizzazione della moneta non c'è nulla di così rivoluzionario. Il nostro mondo sta smaterializzando moltissimi aspetti della vita quotidiana, possedere beni digitali (come questo ebook) è diventato naturale e semplice. E in realtà, nella pratica già da tempo il denaro e la ricchezza sono virtuali. Gran parte del nostro patrimonio non è in nostro possesso, ma è un numero che ci appare nell'home banking o nell'estratto conto della banca. Pure i titoli azionari e obbligazionari oggi sono virtuali, non esistono più in formato cartaceo.

Sebbene siano passati anni dalla sua nascita, il bitcoin non ha ancora un livello di maturità paragonabile alle valute garantite dagli Stati e manca di alcune delle funzioni tipiche della moneta. In ambito finanziario, per alcuni si dovrebbe assimilare al ruolo di una commodity (i beni materiali come metalli, prodotti agricoli etc).

Il tentativo di capire cosa è un bitcoin è fondamentale e ha molte ricadute. Per esempio per definire a quale tassazione sottoporre le criptovalute occorre inquadrare il Bitcoin all'interno di categorie e fattispecie giuridiche, economiche e finanziarie esistenti.

## **La regolamentazione delle criptovalute**

Sulla base di quanto scritto finora, possiamo provare ad associare le criptovalute a:

- moneta
- moneta complementare
- strumento di pagamento
- strumento finanziario di investimento
- commodity.

Questo tentativo di classificazione è fondamentale per cercare di definirne regolamentazione e tassazione.

La crescita travolgente del settore non è stata accompagnata da un adeguamento normativo, anzi spesso si è creata confusione tra normative e indicazioni contraddittorie tra le varie amministrazioni. E non solo in Italia, anche nella stessa UE.

Da tempo si chiedeva una regolamentazione del settore. Due erano gli aspetti interessati:

1. La regolarizzazione degli intermediari al fine di evitare che i cittadini fossero coinvolti in truffe, riciclaggio o altri reati tramite società intermediarie che non subivano alcun controllo (cosa ancora più facile oggi in Internet dove con un semplice sito si può far credere di avere un'azienda strutturata con decine di impiegati).
2. La definizione fiscale delle criptovalute. E' stato subito ben chiaro come queste fossero un ibrido tra valuta e investimento, oltre che come mezzo di pagamento (che in realtà però è elemento secondario visto che chi acquista bitcoin & co. lo fa anzitutto con l'intento di mantenerle o specularci).

## **Regolamentazione intermediari: registro OAM**

In merito al primo punto, dal 16 luglio 2022 tutti gli operatori nel campo delle criptovalute in Italia che non sono iscritti al registro dell'Oam (Organismo agenti e mediatori) o non hanno presentato la domanda di iscrizione sono considerati abusivi. Già a inizio anno erano circa 80 i soggetti che si sono iscritti (nella tabella sottostante i primi 46 iscritti) e tra loro abbiamo anche importanti exchange. Sono tenuti a iscriversi prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ad oggi si sono iscritti alcuni grandi exchange internazionali (come Coinbase e Binance) e operatori italiani come Conio, attivi nei wallet (portamonete) digitali. Alcuni gruppi hanno una doppia iscrizione perché riferita ad attività diverse.

Oam non ha poteri di vigilanza e nemmeno in materia di oscuramento dei siti abusivi. Ma gli iscritti sono sottoposti a degli obblighi: inviare ad Oam alla fine di ogni trimestre il saldo e il numero delle operazioni dei clienti con le criptovalute. Chi non ottempera rischia dapprima la sospensione e poi la cancellazione. L'obiettivo del registro è quello di far emergere le attività legate alle criptovalute in chiave antiriciclaggio ma anche di far un po' di ordine in un settore esploso al di fuori di ogni regolamentazione negli ultimi anni, con forti effetti negativi per gli investitori, basti pensare ai numerosi fallimenti e scandali del 2022.

Non a caso i maggiori operatori sono i primi ad esser favorevoli alla regolamentazione del settore. E' rischioso operare con intermediari abusivi con sede in qualche misterioso paradiso fiscale. A rischio ci sono i tuoi soldi e giustamente non potrai aver tutele legali per aver fatto una scelta avventata.

<b>GLI AUTORIZZATI</b>	
I soggetti che sono stati iscritti al 15 luglio al registro dell'Oam per i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali	
<b>Anubi Digital Srl</b>	<b>Crypto Center Srl</b>
<b>Bids</b>	<b>Cryptosmart S.R.L.</b>
<b>Binance Italy Società a Responsabilità Limitata</b>	<b>Foris Dax Global Limited</b>
<b>Bitcoin Veneto Center S.R.L.S.</b>	<b>Foris Dax Mt Limited</b>
<b>BITgo Deutschland GmbH</b>	<b>Hercle Srl</b>
<b>Bitpanda GmbH</b>	<b>Hex Trust Italia S.R.L.</b>
<b>Bitpanda Pro Europe S.R.L.</b>	<b>Monetica</b>
<b>Bitshop Srl</b>	<b>Moonpay Italy S.R.L.</b>
<b>Blockchain (Lt), Uab</b>	<b>Mrpay</b>
<b>Blockeras Srl</b>	<b>Naocoin</b>
<b>Bmanity Srl</b>	<b>Oval Digital (Europe) S.R.L.</b>
<b>Bux Alternative Investments B.V.</b>	<b>Payward Europe Solutions, Limited</b>
<b>Chainblock</b>	<b>Platypus Srl</b>
<b>Chainside Srl</b>	<b>Saysoon S.R.L.</b>
<b>Checksig S.R.L. o brevemente Cksg S.R.L.</b>	<b>Starcks S.R.L.</b>
<b>Cis Srl</b>	<b>Swag Ou</b>
<b>Coinbar Spa</b>	<b>Tesora S.P.A.</b>
<b>Coinbase Custody International Limited</b>	<b>The Rock Trading Srl o in forma abbreviata Trt Srl</b>
<b>Coinbase Europe Limited</b>	<b>Tinaba S.P.A.</b>
<b>Coinplaza Srl</b>	<b>Tinkl.it S.R.L.</b>
<b>Commercio.Network</b>	<b>Trade Republic Bank GmbH</b>
<b>Conio Srl</b>	<b>Uncommon Digital Srl</b>
	<b>Vivid Digital S.R.L.</b>
	<b>Young Platform Spa</b>

La tabella indica solo i primi operatori che si sono registrati, la lista ora è molto lunga e la puoi trovare aggiornata a:

[https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori\\_valute\\_virtuali/index.html](https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/index.html)

Evidenziamo quindi che da luglio 2022 con il registro degli operatori autorizzati a operare in Italia, è pertanto presente una prima modalità per ottenere nomi e saldi dei clienti.

Di fatto esisteva già un obbligo di dichiarazione fiscale in RW, obbligo che era valido solo per il monitoraggio fiscale, senza pagamento di tasse. Molti però non hanno adempiuto nemmeno a questo semplice adempimento.

A prescindere, anche senza Oam, prima o poi, se si vuole rimettere in circolo le cripto, toccherà passare per un intermediario autorizzato o ritrasformare le cripto in euro o altra valuta “normale”. E a quel punto si diventa tracciabili con tutti i rischi del caso. E difatti proprio poco prima della nuova Legge, era finita sui giornali la storia di un contribuente che in pratica si è autodenunciato chiedendo all’Agenzia delle Entrate cosa fare per poter liberamente utilizzare il tesoretto di criptovalute che deteneva. Si era pensato che questo poteva diventare la prassi: ci si autodenunciava, si pagava una somma e si sanava la situazione. La nuova Legge che descriveremo in seguito, fornisce ora un modo più veloce e efficace per regolarizzarsi.

## Regole UE

A maggio 2023 l'Ecofin ha dato il via libera alla prima normativa UE per garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività. E' stato infatti definitivamente emanato il regolamento Mica (Markets-in-crypto-assets regulation) che sarà applicato entro questa estate nei 27 Stati membri dell'Unione Europea che introduce una solida base giuridica comune che andrà a regolamentare tutti i requisiti normativi dei servizi legati e collegati agli asset virtuali.

Viene pertanto finalmente regolamentata l'emissione e la negoziazione di cripto-asset; l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di cripto-asset e degli emittenti di token con riferimento ad asset e moneta elettronica, la protezione dei consumatori e la prevenzione degli abusi di mercato.

Assume particolare interesse la regola denominata «travel rule», fortemente voluta dalle organizzazioni intergovernative internazionali antiriciclaggio Gafi-Fatf. Tale regola impone ai soggetti obbligati di raccogliere e registrare tutte le informazioni sulla fonte dell'attività virtuale e del suo beneficiario e che tali informazioni debbano altresì viaggiare con la transazione virtuale e siano anche memorizzate su entrambi i lati del trasferimento. La regola dovrà essere applicata a tutte le transazioni superiori a 1.000 euro, ma anche ai cosiddetti portafogli non ospitati, ossia indirizzi di portafoglio (cripto-wallet) di virtualasset di utenti privati, quando gli stessi si interfacciano con altri portafogli ospitati gestiti da tutti gli altri fornitori di servizi di cripto-valute.

La nuova normativa introdurrà regole per prevenire gli abusi sui mercati delle criptovalute, come la manipolazione del mercato, facendo rientrare i fornitori di servizi di cripto-asset nell'ambito di applicazione delle norme antiriciclaggio.

Inoltre sempre secondo il Mica, i fornitori di servizi di cripto-asset denominati Casp (Cripto asset service provider) – come i fornitori di portafogli (wallet provider o exchanger) – che servono i clienti dell'UE avranno un obbligo di sede nell'UE, e dovranno essere autorizzati e pertanto sottoposti alle autorità di vigilanza nazionali ed europee. I Casp dovranno inoltre essere inseriti nel registro centrale gestito dall'Esmā e, solo se autorizzati, potranno fornire servizi di cripto-asset in tutti gli Stati membri dell'UE sulla base di una procedura di portabilità.

Sono previste regole dedicate ai token di moneta elettronica (Emt), che potranno essere trattati solo da Banche o Imel (istituti di moneta elettronica) con autorizzazione e passaporto dell'Unione Europea.

Infine il Mica introduce anche delle specifiche norme sulla prevenzione degli abusi di mercato con la finalità espressa di traghettare i mercati dei crypto-asset al medesimo livello degli strumenti finanziari quotati. Tutta questa nuova regolamentazione dovrebbe prevenire ed evitare tutte quei fallimenti e crac a livello internazionale che hanno creato incertezza e speculazioni e truffe ai mercati ed agli investitori negli ultimi anni.

«I mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come le criptovalute e la moneta elettronica, sono una nuova realtà nell'era digitale. Hanno cambiato il mondo dei pagamenti e degli investimenti – ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. Tuttavia, se da un lato hanno un grande potenziale per guidare l'attività economica e l'innovazione, dall'altro comportano il rischio di ridurre la trasparenza e di consentire l'evasione o la frode fiscale».

«Con l'accordo odierno i fornitori di servizi di criptovalute dovranno segnalare le transazioni nazionali e transfrontaliere dei clienti residenti sul territorio comunitario. Gli Stati membri otterranno le informazioni necessarie per assicurarsi che le imposte siano pagate sui guadagni ottenuti con le contrattazioni o gli investimenti in criptovalute».

Le misure approvate dai ministri all'unanimità sono relative a questioni di tassazione, e richiedono quindi da parte del Parlamento europeo solo un parere consultativo. Nei fatti, i ministri delle Finanze hanno così modificato la direttiva risalente al 2011 nota con l'acronimo inglese DAC (Directive on Administrative Cooperation, giunta alla sua ottava revisione in poco più di 10 anni). L'entrata in vigore delle modifiche è prevista a scaglioni tra il 2026 e il 2030.

## Conclusioni

Dopo anni di permissivismo e di confusione, in poco tempo il settore crypto è stato ampiamente regolamentato in Italia e in Europa. Pensare ancora che le criptovalute siano terra di nessuno o che comunque sia impossibile controllarle è quindi ormai superato dai fatti. I Regolatori ci hanno messo fin troppo tempo, probabilmente ritardati dagli eventi degli ultimi anni, ma era ovvio che un fenomeno di queste dimensioni, sotto cui poi passano (inutile fingere) terroristi e criminalità organizzata, non potesse continuare a non esser vigilato e regolato.

Occorre quindi mettersi e stare in regola, anche perché si trarranno i benefici di un mercato regolato e quindi con tutele per consumatori e investitori che fino ad ora non erano presenti.

# La tassazione dei Bitcoin

In Svizzera da tempo è ben chiaro come trattare fiscalmente i Bitcoin e le altre criptovalute, in Italia la novità ha trovato impreparato il legislatore e l'Agenzia delle Entrate, la quale è intervenuta prima con una risoluzione del 2016 che ha generato molti dubbi e successivamente (aprile 2018) con un parere in risposta ad un interpello di un cittadino italiano.

A molti questa situazione ha ricordato ciò che accadde pochi anni fa con il Forex. Anche in quel caso eravamo di fronte all'esplosione di un nuovo mercato e l'Agenzia delle Entrate ci mise del tempo a dettare i criteri fiscali, con interpretazioni intermedie discutibili e per fortuna, poi riviste.

La Legge di Bilancio di dicembre 2022 ha finalmente introdotto una regolamentazione più completa in proposito, regolamentazione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 (e quindi per la Dichiarazione che farai nel 2024) con alcune regole che è importante conoscere da subito. Rimangono poi diversi punti aperti per cui si aspetta il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Ripercorriamo quindi le varie tappe della regolamentazione italiana considerando che per la tassazione del 2022 (Dichiarazione anno 2023) dovrai far riferimento ai precedenti pronunciamenti dell'AdE ma anche tener in considerazione le novità della nuova Legge.

## **La normativa in vigore fino al 31/12/2022**

### **Risoluzione 72/E del 2016**

L'agenzia delle Entrate ha affrontato per la prima volta l'argomento con la Risoluzione 72/E del 2016 che in sostanza equipara le criptovalute alla valuta estera. In sintesi i bitcoin e co. sono assimilati al dollaro, al franco svizzero o a qualsiasi altra valuta straniera.

Valevano quindi le regole fiscali previste per le valute estere:

“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui”.

Nel caso in cui si superino queste soglie, occorre dichiarare le plusvalenze nel quadro RT del modello Redditi PF. L'imposizione fiscale sostitutiva è pari al 26%.

Il momento fondamentale che porta l'identificazione del possessore della valuta virtuale in questo caso sarà il cambio tra la valuta virtuale con quello tradizionale. Solo in quel momento si potrà tracciare l'operazione e considerare eventualmente tassabile la plusvalenza.

## Interpello all'AdE n. 956-39/2018

Ad aprile 2018 ha trovato ampio risalto sul Sole 24 Ore una risposta ad un interpello di un privato cittadino sul tema della fiscalità dei Bitcoin (ricordo che l'interpello non è pubblico, è noto quindi solo perché in qualche modo è arrivato all'attenzione del Sole 24 Ore). La risposta non sarebbe perciò vincolante (non fa normativa) ma difficile agire diversamente di fronte ad un testo nero su bianco dell'AdE.

Anzitutto la risposta ribadisce quanto sostenuto nella risoluzione del 2016, vale a dire che ai fini della tassazione dell'eventuale guadagno da scambi tramite criptovalute, valgono le regole delle valute estere:

*“... le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta”*

Al superamento delle soglie quindi, in caso di prelievi, si generano le plusvalenze da dichiarare (preciso che con prelievo si intende non solo la conversione in euro o altra valuta, ma anche il semplice utilizzo di bitcoin per un acquisto di bene o servizio).

Le plusvalenze da criptovalute vanno dichiarate nel quadro RT e sono soggette all'imposta sostitutiva del 26%:

*“I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadro RT della Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento”.*

Lo stesso vale per eventuali minusvalenze che per ovvia analogia si possono conteggiare solo se si superano le soglie indicate:

*“Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata (si riferisce al superamento delle soglie NDR), non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.”*

### ***Come si fa a stabilire se si è superata la soglia?***

L'interpello riguarda i bitcoin, per tale motivo la risposta dell'AdE si sofferma solo nel ribadire che vanno considerati tutti i bitcoin indipendentemente dalla forma tecnica tramite cui sono detenuti:

*“Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web)”.*

Ma qui occorre ricordare quanto abbiamo già scritto, per chi l’ha acquistata, nella nostra guida Dichiarazione Fiscale Conto Estero (disponibile sul sito [contoinsvizzera.com](http://contoinsvizzera.com)):

*“Per il calcolo della giacenza complessiva di cui sopra devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti, anche di valute diverse”. Quindi vanno sommate le giacenze di tutti i tipi di criptovaluta (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin etc.) e pure le altre valute straniere (franchi svizzeri, dollari etc.).*

Non è quindi così difficile superare la soglia se si detengono conti in valuta e/o più criptovalute.

Anche perché ricordo che la tassazione vale anche per i conti in valuta aperti in Italia per i quali spetta sempre al cliente dichiararli (la banca non fa da sostituto di imposta anche se si è in regime amministrativo). Quindi anche i conti in valuta o le criptovalute detenute in Italia sono da conteggiare per valutare se si è sopra o sotto soglia.

### ***Altri chiarimenti***

L’AdE fornisce poi un chiarimento sul cambio da adottare per convertire le criptovalute in euro al fine di valutare il superamento della soglia:

*“Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni”.*

e sul valore (il costo d’acquisto) e il metodo (il tradizionale LIFO) da utilizzare per il calcolo delle eventuali plusvalenze da tassare:

*“Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR). Inoltre, in caso di bitcoin*

*ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68 del TUIR”.*

Il costo di acquisto, se non documentabile, può essere calcolato dividendo l’importo del bonifico effettuato all’exchanger per il numero di criptovalute acquistate.

Dovrebbe essere consentita la modalità di compilazione “semplificata”, introdotta per i dossier titoli dalla circolare 12/E/2016 che consente di cumulare in un solo rigo le operazioni aventi ad oggetto la stessa attività (maggiori dettagli nella guida Dichiarazione Fiscale citata in precedenza).

## Dichiarazione fiscale in RW

Ma la vera novità della risposta all’Interpello riguarda il riquadro RW. Sul punto aleggiava incertezza tra gli operatori e i contribuenti, ma pare ormai certo che chiunque abbia detenuto criptovalute nel 2017 debba compilare il quadro RW del modello Redditi PF.

Ma leggiamo con attenzione il lungo passaggio dell’AdE anticipando che la conclusione si trova nell’ultimo paragrafo:

*“Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, si fa presente che il citato decreto legislativo n. 90 del 2017, oltre a definire la valuta virtuale, ha tra l’altro modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).*

*In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti (c.d. “operatori non finanziari”) che intervengono, anche attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro.*

*Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.*

*Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.*

*... si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.*

Come si vede viene data indicazione precisa sulla compilazione del quadro RW e sul codice attività da utilizzare (14).

L’AdE fornisce anche chiarimenti su come calcolare il controvalore in euro da inserire in Dichiarazione:

*“Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno”.*

Le criptovalute non sono però soggette a Ivafe (l’imposta sulle attività finanziarie estere analoga al bollo che colpisce le attività finanziarie depositate presso le banche italiane):

*“Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E)”.*

### ***Smarchiamo gli ultimi dubbi***

Di fronte ai chiarimenti dell’AdE sorgono alcuni dubbi dettati dal fatto che manca una vera norma e siamo solo di fronte alla risposta ad un interpello su una casistica specifica. Vediamo quindi di affrontare alcuni dei dubbi interpretativi cercando di fornire una risposta.

Sono da dichiarare in RW tutte le criptovalute? Anche quelle detenute in Italia?

La risposta all'interpello non precisa se siano da segnalare solo quelle all'estero. Pur essendo vero che le criptovalute sono virtuali e non hanno Stato, rimane il fatto che wallet e exchanger possono far riferimento ad una società con una sede fisica. Quindi si potrebbe pensare, per analogia alle altre attività finanziarie estere, che siano da segnalare solo se la detenzione avvenga tramite strumenti proposti da società estere.

Ma l'Amministrazione finanziaria assimila le valute virtuali alle "valute estere" così da attrarle nella categoria delle attività finanziarie estere che in base alla circolare 38/E/2013, devono essere indicate nel quadro RW anche se detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari

La circolare infatti recita: *“Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.”*.

Per tale motivo, l'obbligo del monitoraggio fiscale va inteso in senso assoluto fino a quando almeno gli intermediari italiani di criptovalute non saranno soggetti a regolamentazione e controllo (dovrebbero esserlo a breve con le nuove norme antiriciclaggio che prevede l'istituzione di un apposito albo).

Resta comunque aperto il problema di localizzare la piattaforma di scambio e capire in quale stato estero si trova, stato che si dovrebbe inserire in RW con il relativo codice. Si può infatti arrivare al paradosso di non esser in grado di farlo.

Ricordo infine che comunque, le criptovalute detenute in Italia vanno conteggiate per calcolare superamento soglie e relative plusvalenze da dichiarare in RT.

L'obbligo di RW sussiste a prescindere dal realizzo di un reddito imponibile nel periodo d'imposta?

La risposta sembrerebbe essere positiva, sempre per coerenza con i criteri di compilazione del quadro RW.

Si applica la soglia di 15 mila euro prevista per depositi e conti correnti bancari?

La risposta sembrerebbe negativa, considerata l'assenza di riferimenti espliciti nel documento dell'AdE e soprattutto la conclusione raggiunta ai fini Ivafe (non sono

assimilabili a depositi e conti correnti che sono esclusivamente di natura “bancaria”). Per cui sono da dichiarare anche 10 euro in bitcoin.

### *Contratti Cfd*

Alcuni intermediari, per lo più esteri (in pratica gli stessi che da tempo consentono di operare sul Forex , opzioni binarie e altri strumenti derivati), offrono la possibilità di puntare su varie criptovalute tramite i Contract for Difference (CfD), una forma di derivato in cui due parti convengono per scambiare denaro sulla base della variazione di valore dell'attività sottostante.

In questo caso siamo di fronte a strumenti finanziari non nuovi che seguono le tradizionali regole di dichiarazione/tassazione. In particolare questi contratti generano redditi diversi di natura finanziaria tassabili e da dichiarare nel quadro RT. E devono essere indicati nel quadro RW con relativa Ivafe allo 0,20%.

### Interpretazione Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la notizia sull'interpello il 21 aprile 2018 e nei giorni successivi (22, 23, 24) ha pubblicato una serie di articoli critici sull'interpretazione dell'AdE.

Il testo del 23 aprile, a firma Stefano Capaccioli e Dario Deotto, parte dal presupposto che anche se le criptovalute possono essere considerate attività di natura finanziaria, non possano essere viste come “attività estere”.

“Le criptovalute, infatti, sono a-territoriali, non stanno né in Italia né all'estero. Si può dire, in termini semplicistici, ma comunque fattuali, che le criptovalute stanno nella “rete” (di fatto, nella blockchain), per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale”.

L'esperto quindi giunge alla conclusione che l'obbligo di indicazione nel quadro RW non sussista ogni qualvolta la persona fisica abbia la disponibilità della chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.

Diverso potrebbe essere solo il caso in cui il contribuente residente non abbia la disponibilità della chiave privata e si avvalga dei cosiddetti custodial wallet.

Dal che ne deduce che l'indicazione nel quadro RW può sussistere solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal custodial wallet, se quest'ultimo risulta soggetto residente o domiciliato all'estero. L'indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso custodial residenti in Italia, venendo a mancare ogni legame con l'estero (anche considerando il prossimo obbligo di iscrizione presso l'Oam dei soggetti operanti in criptovalute).

In altro articolo dello stesso giorno poi ci si spinge a contestare anche l'equiparazione delle criptovalute alle valute estere. Questo in forza di norme europee che le equiparano ad un mezzo di pagamento (in realtà una pronuncia della Corte di Giustizia Europea). Tale interpretazione comunque porterebbe ad assoggettare le eventuali plusvalenze sempre e a non poter dedurre le minusvalenze. Non sarebbe quindi un miglioramento quindi per l'investitore.

Anche l'intervento del 24 aprile a firma Marco Piazza è critico verso l'AdE partendo dal principio che "A livello internazionale la valuta virtuale non corrisponde a quella estera".

Riportiamo queste analisi sul Sole 24 Ore per dovere di completezza e per far capire come il tema sia caldo e incerto, ed avrà futuri sviluppi. Abbiamo del resto ricordato anche il caso del Forex, quando il chiarimento finale dell'Agenzia delle Entrate correggeva alcune storture del primo chiarimento. Difficile però pensare che da parte dell'AdE ci sarà qualche ulteriore chiarimento prima delle scadenze fiscali 2018 (nel qual caso le pubblicheremo).

Alla luce della risposta dell'AdE, riteniamo consigliabile oggi adempiere alla dichiarazione nel quadro RW con relativa indicazione delle eventuali plusvalenze (al limite si potrebbe attendere su questo ultimo aspetto, per evitare di pagare subito, e fare eventualmente poi una rettifica. In tal caso fatti consigliare da un commercialista).

Il rischio semmai in futuro è che le criptovalute siano assimilate ad una normale attività finanziaria che comporterebbe non solo la compilazione del quadro RW ma anche il pagamento dell'Ivafe oltre che al calcolo delle plusvalenze senza soglie.

Gli stessi autori del Sole 24 Ore, pur contestando le interpretazioni dell'AdE, chiudono i loro interventi arrivando alle medesime conclusioni. Per esempio Piazza termina il suo pezzo precisando come la compilazione del RW sia inevitabile:

“Per motivi pratici, è meglio che i detentori di valute virtuali le indichino nell’RW. Infatti, in base all’articolo 1, comma 1 del Dl 167/1990, accade che gli intermediari e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, nell’ambito dell’attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso forzoso e viceversa trasmettono alle Entrate i dati acquisti nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio. Anche le banche provvederanno al monitoraggio dei bonifici da e verso l’estero se il contribuente si avvale di provider non residenti.

La mancata compilazione del quadro RW potrà quindi far emergere un’anomalia con conseguenti approfondimenti dell’Agenzia”.

## Gli altri paesi

Da quanto visto finora, indubbiamente si sta scontando una diffusa incertezza normativa su come trattare una compravendita o il possesso di criptomonete. Incertezze che non riguardano solo l’Italia. Nonostante il Bitcoin sia sempre più diffuso come metodo di pagamento, sono poche le aree geografiche che adottano norme chiare e uniformi.

Già a livello europeo non si è presa una soluzione univoca e certa. Nell’ottobre 2015, la Corte di giustizia dell’Unione ha stabilito che "lo scambio di valute tradizionali per unità di moneta virtuale bitcoin è esente da IVA" e che "gli Stati membri devono esentare, tra l’altro, le transazioni relative alla valuta" , precisando che il bitcoin è una valuta piuttosto che una merce. Secondo i giudici, la tassa non dovrebbe essere addebitata perché i bitcoin dovrebbero essere trattati come mezzo di pagamento.

La Germania già nel 2013 ha dichiarato che il Bitcoin è una unità di conto utilizzabile nel paese per gli scambi commerciali e finanziari e può essere tassato. Nel dicembre del 2013, la BaFin, autorità federale per la supervisione del settore finanziario, ha sottoposto il Bitcoin a vigilanza inserendolo, quale unità di conto a valenza finanziaria e moneta privata, nell’ambito di applicazione della legge bancaria. L’attività in Bitcoin è soggetta alla tassa sulle plusvalenze del 25%.

La Svizzera invece, pur in assenza di una normativa generale, è quella che più compiutamente e chiaramente ha inquadrato le criptovalute dal punto di vista giuridico e fiscale. Le criptovalute sono considerate delle vere e proprie valute estere.

Ne derivano una serie di conseguenze a cascata. Le criptovalute sono sottoposte all'imposta sulla sostanza in Svizzera (una sorta di imposta patrimoniale, in Ticino 0,65%). Dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi dei residenti svizzeri come elementi della sostanza mobiliare. Le istruzioni delle autorità elvetiche sono talmente precise da definire in quale rubrica inserirle, quali cambi applicare e come provare il possesso di valute virtuali.

Relativamente ai pagamenti ricevuti in criptovaluta, questa operazione fiscalmente è da considerare come un reddito in valuta estera, da convertire in franchi svizzeri. In questo caso, il controvalore in franchi della criptovaluta deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

Riguardo alle imposte dirette (la nostra Irpef), l'acquisto e la vendita delle criptovalute è da considerarsi un'operazione fiscalmente assimilata a una transazione di valuta tradizionale, quindi non tassabile. Esiste solo un'eccezione per i residenti svizzeri che effettuino delle negoziazioni frequenti in criptovalute che possano configurare il «quasi commercio di titoli» e soggiacere all'imposta sul reddito. Ma questa fattispecie è residuale.

Al di fuori dell'Europa citiamo invece il caso americano, dove dal 2014 l'IRS, Internal Revenue Service, ha chiarito che considera il Bitcoin come una forma di "property" piuttosto che una valuta, e che ogni transazione in cui vi è l'uso di Bitcoin è soggetta alla tassazione del capital gain.

In Brasile invece nel 2013 è stata emanata una legge (n. 12.865) che ha disciplinato i sistemi di pagamento mobili e la creazione di moneta elettronica, tra cui il Bitcoin. La legge definisce come "Moneta elettronica" le risorse memorizzate su un dispositivo o sistema elettronico che permette all'utente finale di eseguire un'operazione di pagamento. Successivamente l'autorità fiscale del Brasile ha distinto tra detenzione ed impiego speculativo del Bitcoin e di altre valute digitali, stabilendo l'imposizione di una tassa del 15% sulle plusvalenze realizzate al momento della vendita.

## Nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2023

La legge 29 dicembre 2022 n. 197 introduce diverse norme atte a disciplinare la tassazione sulle criptovalute e asset digitali. Il grande cambiamento è che non sono più fiscalmente considerate come una valuta estera, ma sono assimilate alle attività finanziarie come i tradizionali investimenti (azioni, obbligazioni etc.) con alcune particolarità che vedremo.

È certamente positivo che sia stata aperta la strada di una regolamentazione esplicita degli aspetti fiscali che interessano le operazioni in criptovalute e, più in generale, i vari asset crittografici.

In questo modo, se non altro, vi può essere un minimo di chiarezza e di consapevolezza in più per i contribuenti e un qualche argine per le interpretazioni troppo spesso arbitrarie e contraddittorie degli uffici finanziari.

D'altro canto, sono ancora molti gli aspetti che questa Legge lascia in ombra per cui si aspettano i chiarimenti previsti dall'Agenzia delle Entrate.

La seguente tabella riassume le novità e i cambiamenti, che andremo a discutere in dettaglio.

<b>La mappa</b> La fiscalità sulle cripto-attività ieri e oggi		S.A.
	Fino al 2022	Dal 2023
<b>Asset</b>	Le criptovalute erano assimilate a una valuta estera	Le criptovalute sono considerate un'asset class, al pari delle azioni
<b>No tax area</b>	Fino a una giacenza sul conto, per almeno sette giorni consecutivi lavorativi, di 51.645,69 euro	Fino a 2.000 euro di plusvalenza
<b>Aliquota fiscale</b>	26% sulle plusvalenze realizzate se la giacenza sui conti era superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui	26% sulle plusvalenze superiori a 2.000 euro
<b>Imposta di bollo annuale</b>	Zero	0,2% sul valore delle cripto-attività detenute in portafoglio

Fonte: IRI Investimenti, L'Economista del Contante

## Perimetro tassazione

La legge di Bilancio si occupa anzitutto di chiarire il perimetro delle crypto regolamentate:

“per crypto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Il concetto appena introdotto di “crypto-attività” finisce per assoggettare alla stessa disciplina fiscale qualunque tipo di asset, bene immateriale o di applicazione, per il sol fatto di essere basati su tecnologie a registro distribuito. La normativa, cioè, non tiene conto delle differenze di funzione dei (molti) diversi tipi di asset crittografici.

Quindi, ad esempio, la detenzione e la rivendita di un NFT che rappresenta un’opera d’arte sul piano fiscale finisce per essere regolamentata esattamente come la detenzione e la rivendita di una criptovaluta che ha la funzione di mezzo di pagamento.

È infatti di immediata evidenza che il concetto di cryptoattività includa sia le valute virtuali, quali le criptovalute come il bitcoin, ethereum, e gli stablecoin (USD Tether, USD Coin), sia tutte le altre rappresentazioni digitali di valore o diritti che utilizzano la tecnologia di registro distribuito, costituendo una definizione a fini tributari quasi omnicomprensiva. Ricomprendendo quindi oltre ai currency token anche le utility token e gli Nft, ovvero i Non fungible token.

## Quadro RW E Bollo

La legge 29 dicembre 2022 n. 197 al comma 138 prevede una modifica all’art. 4 comma 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, sostituendo ovunque le parole “attività estere di natura finanziaria” con “attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività”.

In sostanza viene confermato l’obbligo di dichiarare in RW le crypto-attività, a prescindere tra l’altro se siano depositate presso operatori esteri o meno. E questo facilita anche il compito eliminando quindi all’origine uno dei problemi principali: determinare la territorialità di exchange etc.

Sarebbe pericoloso pensare, come scritto da qualcuno, che si possa evitare di dichiarare crypto presso operatori italiani (anche considerando che con l’OAM sono

quasi tutti registrati in Italia). Diverso sarà in futuro quando l'intermediario farà anche da sostituto di imposta, allora sì che si potrà pensare che, analogamente a quanto succede per altre attività finanziarie, il detenere crypto-attività presso un operatore italiano che agisce da sostituto di imposta, e quindi si occupa di tutta la questione fiscale, sollevi il cliente dal dichiarare (salvo ovviamente che si opti per il regime dichiarativo, vale a dire di non usufruire del servizio dell'intermediario).

La decorrenza di tale norma è il periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2023 (la prima scadenza sarà quindi fissata al 30 giugno 2024). Ricordiamo però che già la precedente indicazione dell'Agenzia delle Entrate prevedeva la dichiarazione in RW. A prescindere dall'affrancamento, di cui scriveremo in seguito, è quindi opportuno già quest'anno adeguarsi per non lasciare un altro anno di vuoto.

Viene poi introdotta l'imposta di bollo dello 0,2% come per le altre attività finanziarie. Il bollo si paga sulla base del controvalore a fine anno o a chiusura del rapporto. Non è però agevole calcolare il controvalore delle crypto a queste date non essendoci un mercato ufficiale. Potrebbe esser fornita indicazione dall'Agenzia delle Entrate o si potrebbe indicare il valore d'acquisto.

I capitali andati persi perché depositati su exchange o altre piattaforme fallite, pensiamo a FTX, non sono effettivamente più in nostro possesso. Dovremo quindi smettere di riportarli in quadro RW. Non potranno però nemmeno esser considerate come minusvalenze.

## Sanatoria

Con la nuova Legge, dal comma 138 al 142, viene introdotta una sorta di sanatoria per chi ha omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi annuale (quadro RW) le crypto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021.

Si potrà regolarizzare la propria posizione versando per ogni anno una sanzione ridotta dello 0,50% del valore delle attività non dichiarate.

Se invece nel periodo di riferimento hai omesso la dichiarazione e hai anche conseguito redditi derivanti dalle criptovalute oggetto di sanatoria, potrai regolarizzare il mancato pagamento delle tasse previa presentazione della stessa dichiarazione ma mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura aggiuntiva del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Attenzione: il 3,5% è aggiuntivo allo 0,5% precedente e va pagato per ciascun anno di non dichiarazione. Con il 4% annuale quindi regolarizzi la tua posizione fiscale e puoi partire con le nuove regole.

Per questa sanatoria non ci sono ancora i termini e come previsto dalla norma, le modalità saranno disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Consigliamo quindi di attendere tale provvedimento, nel frattempo è opportuno che ti attrezzi per individuare per ogni anno la tua situazione.

Il Decreto indica infine che si può aderire alla sanatoria previa "dimostrazione della liceità delle somme investite." Occorrerà dimostrare in caso di presentazione di istanza di emersione che la provenienza dei fondi investiti non sia frutto di attività illecite. Premesso che si attendono appunto i dettagli dall'Agenzia delle Entrate, non ci preoccuperemmo troppo di questa indicazione, salvo ovviamente si siano investite cifre rilevanti che non trovino giustificazioni nei redditi/patrimoni personali. Per lo Stato è già importante far emergere queste attività, il punto è stato esplicitato proprio per evitare che diventi un vero condono per situazioni rilevanti e evidenti di evasione fiscale.

Evidenziamo che la sanatoria prevede la regolamentazione delle dichiarazioni delle cripto fino al 31/12/2021. Per il 2022 è sicuramente opportuno dichiarare i saldi in RW come indicato in precedenza (senza pagamento Ivafe). Per quanto riguarda le plusvalenze, che vedremo in seguito, occorrerà valutare come comportarsi ma suggeriamo di valutarne la dichiarazione. Da valutare fino a quando retrocedere nel tempo, alcuni indicano massimo 5 anni, ma il punto è ovviamente dubbio e controverso. Attendiamo comunque nel frattempo i chiarimenti dell'AdE.

Se non si ricorre alla sanatoria, si rischiano le normali sanzioni. L'articolo 5 del Dl 167/1990 individua le penalità in ragione dell'ubicazione territoriale delle attività (sanzione dal 3 al 15% delle attività non dichiarate nei Paesi non black list, e raddoppiata nel caso dei paesi black list). Il fatto è che, perlomeno quando il contribuente non ricorre a intermediari, disponendo egli stesso del wallet, si è in presenza di fenomeni che risultano affrancati da un territorio, per cui è di difficile individuazione il trattamento sanzionatorio. Si tratta però di percentuali sicuramente ben superiori a quelle previste dalla sanatoria.

## Rivalutazione (Affrancamento)

Come abbiamo visto può esser complicato determinare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023. In mancanza di documentazione certa, la legge stabilisce che si debba desumere un prezzo d'acquisto pari a zero. Così facendo però si finisce chiaramente per pagare la plusvalenza del 26% sull'intero ammontare.

La stessa legge dà una sorta di scappatoia, tramite una procedura di affrancamento già utilizzata in altre situazioni.

Il comma 133 della Legge di Bilancio 2023 dà infatti la possibilità, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2023, di assumere un come costo di acquisto il valore a tale data. A condizione però che quest'ultimo valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva potrà essere versata entro il 30 giugno 2023, anche con un massimo di tre rate annuali di pari importo. Dopo la prima rata, che potrà essere versata a partire dal 30 giugno, sull'importo delle successive dovranno essere corrisposti gli interessi in misura del 3% annuo.

Es. hai bitcoin a fine 2022 per un controvalore di 20.000 euro. Paghi 2.800 euro (il 14%) e fissi come valore d'acquisto 20.000 euro. Questo significa che per future operazioni il punto di partenza sarà questo valore. Es. vendi a 23.000 euro, avrai conseguito 3.000 euro tassati al 26%. Senza affrancamento avresti pagato il 26% su tutta la somma.

Attenzione: qualora si propendesse per la rivalutazione, si deve considerare l'intero quantitativo di cripto-attività possedute, limitatamente ad una determinata blockchain o protocollo. Ad esempio: se decido di rivalutare i miei Bitcoin al 1° gennaio 2023, dovrò considerare la totalità dei miei possedimenti in BTC, indipendentemente dalle varie modalità di detenzione sfruttabili.

L'imposta sostitutiva del 14% è sicuramente inferiore a quella "ordinaria" del 26%, ma è opportuno fare un calcolo di convenienza complessivo caso per caso. Ricorda però che l'opzione è esercitabile entro il 30 giugno 2023.

## **La situazione attuale: Novità Legge di Bilancio 2025**

La Legge 207/2024, cosiddetta Legge di bilancio per l'anno 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, in vigore dal giorno 1 gennaio 2025 ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sulla tassazione delle criptovalute.

La Legge 207/2024 ai commi da 23 a 25 prevede:

- per l'anno fiscale 2025 l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall'alienazione di cripto-attività;
- l'innalzamento di tale aliquota al 33% con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026;
- l'eliminazione, già dal giorno 1 gennaio 2025, della prima prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro.

In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla Legge 207/2024, il regime di tassazione delle cripto-attività cambierà da subito nell'anno fiscale 2025, il quale si configurerà però come un periodo di passaggio, per poi arrivare alla tassazione definitiva a partire dal 2026:

- tassazione fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;
- tassazione 2025 (transitoria): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
- tassazione dal 2026 (a regime): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.

Attenzione: non fare confusione con anno fiscale e anno della dichiarazione. Es. nel 2025 farai la dichiarazione per le tasse del 2024, quindi con imposta del 26% e soglia di 2.000 euro.

### **La nuova rivalutazione**

La Legge 207/2024 ai commi da 26 a 29 dell'articolo 1 prevede una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali.

E' prevista la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, come definite dall'articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del

TUIR, il valore delle cripto-attività alla data del giorno 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.

La misura fondamentale ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle cripto-attività, ma con una differente aliquota.

La rivalutazione, da effettuarsi nell'anno fiscale 2025, sarà onerosa, prevedendo l'applicazione di una imposta sostitutiva del 18%, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata.

È precisato che la rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.

## Il quadro RW

Per il monitoraggio fiscale e la dichiarazione Ivafe (bollo) occorre compilare il riquadro RW, medesimo riquadro utilizzato per il monitoraggio fiscale dei capitali all'estero (es. conto in Svizzera).

**NB.** In questa guida ci riferiremo ai quadri RW o RT etc. presenti nel modello Persone Fisiche (PF) per la Dichiarazione dei Redditi. Dalla dichiarazione del 2024 è comunque possibile compilare questi quadri anche da chi utilizza il modello 730. Dalla dichiarazione fiscale del 2025 (anno fiscale 2024) è stato introdotto in questo modello il quadro W o T analoghi a quelli presenti nel modello PF. Pertanto puoi fare il semplice 730 e compilare i quadri W e T come per i quadri RW o RT del modello PF. Quando quindi scriviamo RW o W è indifferente.

Il quadro presenta 8 righe, i primi 5 utilizzabili per il monitoraggio fiscale, gli ultimi tre per riportare il totale Ivafe, Ivie e imposta sulle criptoattività. Il rigo RW8 riporta la somma dell'imposta dovuta per i precedenti righe (se i 5 righe non bastassero a inserire tutti i rapporti all'estero, si possono utilizzare più moduli, numerandoli nella specifica sezione in alto a destra. La compilazione del rigo RW8 andrà comunque fatta una sola volta, nel primo modulo).

Per i contribuenti che utilizzano un exchange con sede fiscale in Italia che applica l'imposta di bollo del 2 per mille, il quadro RW o W può essere compilato ai soli fini

del monitoraggio fiscale. Questa semplificazione, introdotta dalla circolare 12/E/2016 e ribadita a Telefisco 2024, mira a ridurre il carico amministrativo per i contribuenti.

Nel caso precedente, o in generale qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione delle imposte, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 16 (come vedremo).

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta.

La compilazione del quadro W può risultare complessa, soprattutto per coloro che hanno detenuto criptovalute emesse da diversi soggetti e per periodi diversi durante l'anno fiscale. In questi casi, i valori delle criptoattività non possono essere sommati in un unico rigo; devono invece essere riportati in distinti rigi con l'indicazione precisa dei giorni di detenzione per ciascuna attività. Conservare sempre il dettaglio per ricostruire la situazione riassunta in RW.

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi ME	Credito d'imposta	Detrazioni - IVE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestati				Presenza più cointestati	Regime fiscalità privilegiata	
17	18	19	20	21			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
IVA FE	IVA FE dovuta	IME	IME dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17	18	19	20	21			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17	18	19	20	21			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17	18	19	20	21			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17	18	19	20	21			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

IVA FE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Aconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
	RW6 1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IVE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Aconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
	RW7 1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta cripto-attività	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Aconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
	RW8 1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

## Compilazione monitoraggio fiscale (righe RW1 – RW5)

	Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
							,00	,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IME	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	9	10	11	12	13	14	15	16
	,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RW1	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri coestimatori			Presenza più coestimatori	Regime fiscalità privilegiata
	17	18			19		20	21
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IVA FE	IVA FE dovuta	IME	IME dovuta	IC	IC dovuta		
	29	30	31	32	33	34		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

In questi righe vanno riportati i dati per ogni conto o attività finanziaria detenuta all'estero.

**IMPORTANTE:** Il quadro RW deve essere compilato qualunque sia l'importo delle Valute Virtuali detenute nel corso dell'anno, e quindi anche se non è stato superato il controvalore di 15.000 Euro. Questa precisazione è necessaria in quanto online si leggono alcune interpretazioni che fanno confusione con i conti correnti (dove vige questa soglia). Già la risposta all'interpello 788/2021 ha chiarito che le Valute Virtuali debbono essere riportate nel quadro RW in ogni caso, sia che siano detenute su wallet privati che su exchange italiani o su exchange esteri.

Il rigo è diviso in 27 campi numerati (chiamati colonne). Vediamo in dettaglio come e se compilarli (per completezza indichiamo anche i campi che riguardano l'Ivie, l'imposta sugli immobili all'estero, anche se non riguarda strettamente il tema di questa guida):

1. codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:

- 1 proprietà
- 2 usufrutto
- 3 nuda proprietà
- 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)

Si suppone in genere che siate proprietari e quindi occorre mettere 1

2. deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo. Il "bollo" è dovuto solo dal titolare effettivo (mentre il monitoraggio e quindi la compilazione va effettuata anche dal delegato al prelievo).

Anche in questo caso si suppone siate proprietari effettivi e quindi inserite "2".

3. codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria”. Per le cripto si usa il nuovo codice 21, “Altre attività estere di natura finanziaria”.

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE .....8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO .....10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI .....17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI ...12	ALTRI BENI PATRIMONIALI .....18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO .....20
		CRIPTO-ATTIVITÀ.....21

4. codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI			
ABU DHABI.....238	CIAD.....144	GUINEA BISSAU.....185	MONTSERRAT.....208
AFGHANISTAN.....002	CILE.....015	GUINEA EQUATORIALE.....167	MOZAMBICO.....134
AJMAN.....239	CINA.....016	GUYANA.....159	MYANMAR.....083
ALAND ISOLE.....292	CIPRO.....101	HAITI.....034	NAMIBIA.....206
ALBANIA.....067	CITTÀ DEL VATICANO.....093	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....284	NAURU.....109
ALGERIA.....003	CLIPPERTON.....223	HONDURAS.....035	NEPAL.....115
AMERICAN SAMOA.....148	COCOS (KEELING) ISLAND.....281	HONG KONG.....103	NICARAGUA.....047
ANDORRA.....004	COLOMBIA.....017	INDIA.....114	NIGER.....150
ANGOLA.....133	COMORE, ISOLE.....178	INDONESIA.....129	NIGERIA.....117
ANGUILLA.....209	CONGO.....145	IRAN.....039	NIUE.....205
ANTARTIDE.....180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....018	IRAQ.....038	NORFOLK ISLAND.....285
ANTIGUA E BARBUDA.....197	COOK ISOLE.....237	IRLANDA.....040	NORVEGIA.....048
ARABIA SAUDITA.....005	COREA DEL NORD.....074	ISLANDA.....041	NUOVA CALEDONIA.....253
ARGENTINA.....006	COREA DEL SUD.....084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....252	NUOVA ZELANDA.....049
ARMENIA.....286	COSTA D'AVORIO.....148	ISRAELE.....182	OMAN.....183
ARUBA.....212	COSTA RICA.....019	JERSEY C.I.....202	PAESI BASSI.....050
ASCENSION.....227	CROAZIA.....281	KAZAKISTAN.....259	PAKISTAN.....036
AUSTRALIA.....007	CUBA.....020	KENYA.....118	PALAU.....216
AUSTRIA.....008	CURACAO.....296	KIRGHIZISTAN.....270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....279
AZERBAIGIAN.....288	DANIMARCA.....021	KIRIBATI.....194	PANAMA.....051
AZZORRE ISOLE.....234	DOMINICA.....192	KOSOVO.....291	PAPUA NUOVA GUINEA.....186
BAHAMAS.....150	DOMINICANA (REPUBBLICA).....063	KUWAIT.....126	PARAGUAY.....052
BAHRAIN.....169	DUBAI.....240	LAOS.....136	PENON DE ALHUCENIAS.....232
BANGLADESH.....130	ECUADOR.....024	LESOTHO.....089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....233
BARBADOS.....118	EGITTO.....023	LETTONIA.....258	PERÙ.....053
BELGIO.....009	ERITREA.....277	LISAVO.....095	PITCAIRN.....175
BELIZE.....198	ESTONIA.....257	LIBERIA.....044	POLINESIA FRANCESE.....225
BENIN.....158	ETIOPIA.....028	LIBIA.....045	POLONIA.....054
BERMUDA.....207	FAREROE (ISOLE).....204	LIECHTENSTEIN.....090	PORTOGALLO.....055
BHUTAN.....097	FALKLAND (ISOLE).....190	LITUANIA.....259	PORTORICO.....220
BIELORUSSIA.....264	FUJI, ISOLE.....161	LUSSEMBURGO.....092	PRINCIPATO DI MONACO.....091
BOLIVIA.....010	FILIPPINE.....027	MACAO.....059	QATAR.....168
BONAIRE S. EUSTATIUS AND SABA.....295	FINLANDIA.....028	MACEDONIA.....278	RAG EL KARMAH.....342
BOSNIA-ERZEGOVINA.....274	FRANCIA.....029	MADAGASCAR.....104	REGNO UNITO.....031
BOTSWANA.....098	FUMJIRAH.....241	MADEIRA.....235	REUNION.....347
BOUVET ISLAND.....280	GABON.....157	MALAWI.....058	ROMANIA.....061
BRASILE.....011	GAMBIA.....164	MALAYSIA.....106	RUANDA.....151
BRUNI DARUSSALAM.....125	GEORGIA.....267	MALDOVE.....127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....282
BULGARIA.....012	GERMANIA.....094	MALI.....149	SAHARA OCCIDENTALE.....166
BURKINA FASO.....142	GHANA.....112	MALTA.....105	SAINT KITTS E NEVIS.....195
BURUNDI.....025	GAMAICA.....082	MAN ISOLA.....203	SAINT LUCIA.....199
CAMBODIA.....135	GIAPPONE.....088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....222
CAMERUN.....119	GIBLTERRA.....102	MAROCOCO.....107	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....248
CAMPIONE D'ITALIA.....139	GBUTI.....113	MARSHALL (ISOLE).....217	SALOMONE ISOLE.....191
CANADA.....013	GIORDANIA.....122	MARTINICA.....213	SALVADOR.....094
CANARIE ISOLE.....100	GOUGH.....228	MAURITANIA.....141	SAMOA.....131
CAPO VERDE.....188	GRECIA.....032	MAURITIUS.....128	SAINT BARTHELEMY.....293
CAROLINE ISOLE.....258	GRENADA.....158	MAYOTTE.....226	SAN MARINO.....037
CAYMAN (ISOLE).....211	GROENLANDIA.....200	MELILLA.....231	SAO TOME E PRINCIPE.....187
CECA (REPUBBLICA).....275	GUADALUPA.....214	MESSICO.....046	SENEGAL.....152
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....143	GUAM.....154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....215	SEYCHELLES.....189
CEUTA.....248	GUATEMALA.....033	MIDWAY ISOLE.....177	SERBIA.....289
CHAFARINAS.....230	GUYANA FRANCESE.....123	MOLDAVIA.....285	SHARJAH.....343
CHAGOS ISOLE.....255	GUERNSEY.....201	MONGOLIA.....110	SIERRA LEONE.....153
CHRISTMAS ISLAND.....282	GUINEA.....137	MONTENEGRO.....290	SINGAPORE.....147
			SINT MAARTEN (DUTCH PAR).....294
			SIRIA.....065
			SLOVACCA REPUBBLICA.....278
			SLOVENIA.....280
			SOMALIA.....098
			SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....283
			SPAGNA.....067
			SRI LANKA.....085
			ST. HELENA.....254
			ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....198
			STATI UNITI D'AMERICA.....069
			SUD SUDAN.....297
			SUDAFRICANA REPUBBLICA.....078
			SUDAN.....070
			SURINAM.....134
			SVALBARD AND JAN MRYEN ISLANDS.....288
			SVEZIA.....068
			SVIZZERA.....071
			SWAZILAND.....138
			TAGIKISTAN.....272
			TAINAN.....022
			TANZANIA.....057
			TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....183
			TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....245
			THAILANDIA.....072
			TIMOR EST.....287
			TOGO.....155
			TOKELAU.....238
			TONGA.....182
			TRINIDAD E TOBAGO.....120
			TRISTAN DA CUNHA.....228
			TUNISA.....075
			TURCHIA.....078
			TURKMEENISTAN.....273
			TURKS E CAICOS (ISOLE).....210
			TUNALU.....193
			UCRAINA.....283
			UGANDA.....132
			UMM AL QAYWAIN.....244
			UNGHERIA.....077
			URUGUAY.....080
			UZBEKISTAN.....271
			VANUATU.....121
			VENEZUELA.....081
			VERGINI AMERICANE (ISOLE).....221
			VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....249
			VIETNAM.....082
			WAKE ISOLE.....178
			WALLIS E FUTUNA.....218
			YEMEN.....042
			ZAMBIA.....058
			ZIMBABWE.....073

Tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali” come i Bitcoin e le altre criptovalute, pertanto lo puoi lasciare vuoto. Questo vale sicuramente nel caso delle “valute virtuali” nel senso proprio del termine (BTC, ETH etc.), ovvero Valute Virtuali utilizzate come “strumento di pagamento”. Nel caso di “token” di natura diversa (es. investimento) occorre valutare il paese di residenza del soggetto emittente: se identificabile, il codice deve essere indicato in base alla tabella.

5. indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero (es. 100);
6. codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
  - 1 valore di mercato;
  - 2 valore nominale
  - 3 valore di rimborso;
  - 4 costo d’acquisto;
  - 5 valore catastale (per immobili);
  - 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;Indicare “1” (valore di mercato).
7. valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività (se non in euro, convertito in euro sulla base del cambio medio mensile del mese di riferimento). Indicare il valore (in Euro) del saldo del portafoglio all’inizio dell’anno oppure nel primo giorno di detenzione della criptovaluta, utilizzando il cambio della criptovaluta a inizio anno.
8. valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività (se non in euro, convertito in euro sulla base del cambio medio mensile del mese di riferimento). Indicare il valore finale del portafoglio in base ai saldi ed ai prezzi di fine anno.
9. ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se l’attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi. Questo campo può esser lasciato vuoto in quanto riguarda i conti e depositi;
10. numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’imposta sulle cripto-attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE ovvero l’imposta sulle cripto-attività o IVCA). Es. per una cripto detenuta tutto l’anno, 365
11. solo per l’IVIE sugli immobili;
12. riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario nonché cripto

attività. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 29 o 31 o 33.  
13. solo per l'IVIE sugli immobili;

14. va inserito un codice se si compila anche uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare i seguenti codici numerici:

1 se si compilerà il quadro RL (per dividendi, interessi e redditi di capitale che concorrono al reddito complessivo IRPEF);

2 se si compilerà il quadro RM (per redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva od ordinaria su opzione e redditi diversi ex art. 67 del TUIR);

3 se si compilerà il quadro RT (per redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67 comma 1 lett. da c-bis) a c-quinques) del TUIR, plusvalenze su OICR ecc.). ;

4 se si compileranno due o tre quadri tra RL, RM e RT;

5 nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta o se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno acquisire e mantenere documentazione dagli intermediari esteri a supporto;

Indicare "5" nel caso in cui non vi siano redditi da dichiarare, indicare "1" nel caso in cui siano stati percepiti redditi diversi di natura finanziaria (staking, farming, earn etc.) e sia quindi stato compilato il quadro RL. Indicare "3" nel caso in cui si debba compilare il quadro RT per le plusvalenze.

15. indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (riguardano le attività detenute tramite società ed enti esteri, hanno quindi poca rilevanza per chi detiene conti, investimenti o cripto come persona fisica);

16. barrare questa colonna nel caso in cui si adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non si è tenuto alla liquidazione della IVIE o della IVAFE o dell'imposta sulle cripto IVCA.

17. Altro campo che non dovrebbe riguardare gli investitori privati in cripto. Inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione)

- 18.e 19 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Solitamente le cripto non sono detenute in cointestazione con altri per cui non dovresti compilar nulla;
20. barrare nel caso in cui i cointestatori siano più di due, come sopra non dovrebbe interessare i detentori di cripto.
21. deve essere barrata nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato. Se operi con i classici exchange e intermediari non dovresti aver problemi. Trovi la lista nelle istruzioni della Dichiarazione, ricordiamo che la Svizzera è uscita dalla Black List e quindi non rientra in questi paesi.

Ora la numerazione salta alla colonna 29 per passare al calcolo dell'imposta. Le riportiamo tutte anche se quelle che ci interessano per le cripto sono la casella 33 e 34.

29. riportare l'IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
- applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,20% per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio ovvero lo 0,40% per i prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali è stata barrata la colonna 21;
  - in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). L'imposta non è dovuta per giacenze medie inferiori a 5.000 euro. In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti. Vedere i successivi esempi.
30. indicare l'IVAFE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 29) e il credito d'imposta spettante (colonna 12);
31. riportare l'IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
- l'aliquota dello 1,06% (era 0,76%)

- b. l'aliquota dello 0,40% per l'immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9. Dal 1° gennaio 2016, infatti, l'Ivie non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9;

32.indicare l'IVIE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 31) e il credito d'imposta spettante (colonna 12) e la detrazione (colonna 13);

Le nuove colonne 33 e 34 sono relative alle criptovalute e alla cosiddetta IVCA:

33.risportare l'imposta sulle cripto-attività (codice 21 da inserire in colonna 3) di cui all'art. 1, comma 146 della legge di bilancio anno 2023, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. Tale imposta è pari allo 0,20 per cento;

34.indicare l'imposta sulle cripto attività dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 33) e il credito d'imposta spettante (colonna 12);

Come detto: se i 5 righe non sono sufficienti, si devono utilizzare più moduli (numerandoli nella sezione in alto a destra). I righe RW6 e/o RW7 e/o RW8, dove sono riportati i totali di Ivafe, Ivie e IVCA (imposte sulle criptovalute), vanno compilati solo nel primo modulo riportando il totale di tutti i moduli compilati.

### ***Compilazione rigo RW8***

Il rigo RW6 deve essere compilato per determinare l'IVAFE dovuta ed eventualmente da versare.

Il rigo RW7 va compilato per l'Ivie (imposta sugli immobili all'estero), quindi esula dall'oggetto di questa guida.

Il rigo RW8 deve essere compilato per determinare l'imposta sulle cripto-attività dovuta ed eventualmente da versare. In particolare indicare:

Imposta crypto-attività		Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW8	1	,00	2	3	4	5	6

- in colonna 1, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 34 dei righe compilati in precedenza;
- in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente crypto-attività) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle crypto-attività possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023;
- in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24 crypto-attività), indicare l'importo dell'eccedenza dell'imposta sulle crypto-attività eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 4, (Acconti versati), indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto) e l'anno 2024.

Per determinare l'imposta sulle crypto-attività a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3 – col. 4.

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l'imposta va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 1727, con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

## Plusvalenze e proventi

L'articolo 1, comma 126 della legge 197/2022 va a modificare l'articolo 67, comma 1 del Tuir, la normativa che regola la tassazione delle attività finanziarie e nello specifico l'articolo relativo ai redditi diversi (capital gains o plusvalenze).

Viene inserita una nuova fattispecie relativa alle cripto-attività con la lettera c-sexies:

- le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

### **Franchigia di 2.000 euro**

A differenza delle normali attività finanziarie (azioni, obbligazioni etc.), viene introdotta un'apposita franchigia di 2.000 euro al di sotto della quale i proventi inerenti le criptovalute rimangono detassati. Tale importo deve essere calcolato complessivamente per tutte le criptoattività. Se hai fatto operazioni in plusvalenza per 3.000 euro ma poi con altre perdi 2.000, la plus netta si riduce a 1.000 pertanto rientri nella franchigia. Per essere totalmente chiari: la franchigia è riferita all'anno solare e non alla singola operazione.

Come al solito le minusvalenze sono compensabili con plusvalenze conseguite entro il 4° anno successivo, ma attenzione che anche qui vale la franchigia, se nell'anno hai conseguito sulle criptovalute una minus di 1.000 euro, non viene considerata e va quindi persa (come appunto non avresti pagato nel caso la plusvalenza di 1.000 euro).

La plus si calcola come differenza fra valore percepito e il costo/valore d'acquisto. Devi esser in grado di documentare con elementi certi il valore d'acquisto, altrimenti tutto il controvalore di cessione sarà considerata plusvalenza e tassata al 26%.

**Importante chiarimento (Aprile 2025):** L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia dei 2.000 euro non è una "soglia on-off" (dove, superata la soglia, si tassava l'intero importo), ma una vera e propria **franchigia**. Questo vuol dire che l'imposta del 26% si applica solo sulla parte di plusvalenza che eccede i 2.000 euro. Chi avesse versato imposte sull'intero importo delle plusvalenze superiori a 2.000 euro per gli anni fiscali precedenti (es. 2023, dichiarate nel 2024) ha diritto a un rimborso.

Ti ricordiamo che:

1. Dal 1° gennaio 2025: viene eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro. A partire da questa data, tutte le plusvalenze generate da cripto-attività saranno

tassabili, indipendentemente dall'importo. Anche una plusvalenza di 1 euro sarà teoricamente imponibile e la dovrai dichiarare nella Dichiarazione che farai nel 2026;

2. L'aliquota per il 2025 (dichiarazione 2026) rimane al 26%.
3. Dal 1° gennaio 2026 (dichiarazione 2027): l'aliquota sulle plusvalenze subirà un ulteriore aumento, passando dal 26% al 33%.

### *Tre fattispecie di reddito diverso*

Dall'articolo sopra citato abbiamo tre fattispecie imponibili:

1. Plusvalenze o proventi derivante dal rimborso o dalla cessione a titolo oneroso

Le operazioni di rimborso o di cessione a titolo oneroso sono rilevanti solo ed esclusivamente con la conversione della criptoattività in valuta a corso legale (cosiddetta moneta “fiat” vale a dire euro, dollari etc.).

Attenzione, rientrano gli acquisti di beni e servizi. Se per es. usi bitcoin per acquistare un prodotto (es. un bene su un e-commerce che accetta cripto) o un servizio (es. abbonamento). Caso tipico è quando usi una carta di pagamento che supporta le cripto che di fatto la converte in moneta legale prima della transazione effettiva.

2. Plusvalenza o proventi derivanti dalla permuta

Le operazioni di permuta non sono imponibili se lo scambio avviene tra criptoattività aventi “medesime caratteristiche e funzioni”, ponendo dubbi su cosa si intenda visto che nessuna cripto attività è uguale alle altre.

Le criptoattività, infatti, non hanno dei contorni netti: le classificazioni concettuali presenti (security, payment e utility token) sono al più finalizzate al perimetro della regolazione finanziaria, peraltro senza alcun supporto normativo.

Possiamo rifarci alla proposta di regolamento Mica (ambito UE) che individua di fatto tre principali categorie di cripto-asset a cui si aggiungono gli NFT:

1. gli ART (token collegati ad attività);
2. gli EMT (token di moneta elettronica);
3. gli altri cripto-asset, categoria residuale della quale fanno parte anche gli utility token.
4. Gli Nft e la DeFi;
4. NFT.

In altre parole sembra che il mondo crypto sia stato distinto in quattro categorie: currency token (le stablecoin sembrerebbero essere in questo gruppo), utility token, NFT e security token.

A questo punto si tratta di individuare le macro categorie al cui interno le “permutate” si devono considerare non rilevanti. Nei documenti accompagnatori del Ddl di Bilancio è stato riportato che le operazioni crypto to crypto relative a valute virtuali sono irrilevanti mentre determina materia tassabile l’acquisto di un Nft con una cryptocurrency. Con la conseguenza che si potrebbe giungere alla conclusione che il legislatore abbia voluto individuare due macro-aree:

1. rappresentazioni digitali di valore;
2. rappresentazioni digitali di diritti.

Su queste basi, che andranno confermate:

- i movimenti crypto-crypto non sono fiscalmente rilevanti. Esempio: vendo bitcoin e compro Ethereum, vendo Matic e compro BNB.
- Acquistare un NFT con una coin o un token diventa fiscalmente rilevante.
- In generale, le conversioni all’interno di una categoria non sono fiscalmente rilevanti. Invece, quelle operate tra categorie differenti lo diventano.

Sul punto si aspettano chiarimenti. Consigliamo nel frattempo di tener traccia di ogni operazione, anche lo scambio cripto-cripto.

### 3. Proventi derivanti dalla detenzione

L’altra novità è l’introduzione della tassazione degli altri proventi che possono pervenire dalla detenzione, si pensi allo staking, che ora sono considerati redditi diversi tassati al 26%. Questa norma in pratica ribalta l’interpello all’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello numero 437 del 26 agosto 2022). Ricordiamo infatti che secondo questo parere lo staking nel 2022 va tassato, non al 26% (imposta sostitutiva), ma alla tua aliquota marginale Irpef nel quadro RL.

Anche in merito allo staking è opportuno un chiarimento. Infatti in termini stretti si può parlare di detenzione solo se hai le crypto sul tuo wallet, se sono presso altri no. Pertanto alcuni commercialisti ritengono che:

- se detieni direttamente le crypto, i proventi da staking sono da considerarsi redditi diversi soggetti all’imposta sostitutiva del 26% insieme alle plusvalenze;

- se non le detieni, questi proventi sono altri redditi come reddito da capitale assoggettati a Irpef (quadro RL) come già previsto

Da evidenziare che “i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”, pertanto non puoi per es. dedurre eventuali costi.

**NB:** è importante sottolineare, visto quanto circola in Internet, come la plusvalenza si realizzi alla cessione delle cripto (incluso quando acquisti con carta) o alla permuta da altra tipologia di cripto. Non è vero, come si legge online, che si realizza nel momento in cui portate gli euro sul conto italiano. È una leggenda metropolitana che non stava scritta in nessuna legge e l’Agenzia delle Entrate ha già detto il contrario.

Le minusvalenze o plusvalenze si realizzano solo nelle tre fattispecie precedentemente elencate. Non contano per es. i guadagni o le perdite virtuali non ancora realizzati. Se avessi aperta una posizione con 10.000€ di guadagno, non sarà effettiva finché non la chiudi con conversione in moneta fiat o permuta con altro tipo di criptovaluta.

Attenzione a quanto appena scritto: è sufficiente la conversione per creare una fattispecie fiscalmente rilevante. Per esempio, se convertissimo 1 BTC in Euro, lasciando tutto su Binance, sarebbe comunque un fatto tassabile.

### ***Casi particolari: staking, farming, airdrop, cashback e mining***

Abbiamo già detto dello staking. E il cashback o un airdrop? Sono entrambi tassati.

Il cashback rientra nel comma c-sexies analizzato in precedenza; infatti, è da considerarsi un provento crypto. Dovremmo quindi tenere traccia del valore dell’asset. Pensiamo a un cashback ottenuto tramite una delle card di Crypto.com. CRO, la coin che riceviamo, varia di prezzo in continuazione rendendo già complicato stabilire il valore da inserire in sede di dichiarazione.

Attenzione poi alla distinzione tra provento e plusvalenza. Il provento è riferito al valore del cashback stesso: riceviamo 20 CRO che valgono in totale 2€, questo è il provento. Se poi CRO dovesse raddoppiare di valore, i nostri 2€ diventerebbero 4. Convertendo in fiat o asset crypto di categoria diversa, la plusvalenza  $4 - 2 = 2$  sarà fiscalmente rilevante.

Vale comunque la solita franchigia da 2000€, sotto cui nulla è dovuto ma questo per i proventi 2023 e 2024. Per quelli conseguiti nel 2022, per cui hai dichiarato nel 2023, tali proventi sono soggetti a Irpef nel quadro RL.

Per quanto riguarda gli airdrop, stesso discorso, così come per il farming analogoamente allo staking: si ottiene del valore e rappresentano dei proventi fiscalmente rilevanti.

Esempio: si riceve una criptovaluta tramite airdrop, il cui costo di acquisto è ovviamente zero. Decidi di scambiare tale criptovaluta (che con il tempo si è apprezzata) con un NFT della NBA, la quale ha realizzato dei token non fungibili aventi ad oggetto gli highlights delle partite. Considerato che il corrispettivo percepito (il valore dell’NFT) è sicuramente maggiore di zero (in fase di airdrop non vengono sostenuti costi) l’intero valore del bene acquistato è soggetto a tassazione.

### *Come è tassato il mining?*

Se hai fatto mining nel 2022 allora paghi le tasse con partita IVA oppure se l’hai fatto occasionalmente, cosa non ovvia se hai acquistato l’equipaggiamento per cui il Fisco ti può tranquillamente replicare che lo fai con continuità, lo devi mettere negli altri redditi. Quando venderai le eventuali crypto minate, il tuo costo è l’importo su cui hai pagato le tasse.

Dal 2023 diventa un po' dubbia. La legge dice che è una plusvalenza il ricavo derivante dalla detenzione o dalla vendita di crypto. Però per fare mining non è detto che detieni crypto, quindi sembrerebbe ancora una attività di impresa o altro reddito.

### *Come si calcola la plusvalenza*

L’art 126 della Legge di Bilancio indica le modalità di calcolo delle plusvalenze:

- Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
- Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
- Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

- Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.

La quantificazione della base imponibile su cui applicare la tassazione è quindi la differenza fra il punto 1 e il punto 2:

1. il corrispettivo percepito nel caso di cessione ovvero il valore normale di quelle permutate;
2. il costo o valore di acquisto, con la precisazione che in caso di successione vale il valore definito o dichiarato in dichiarazione di successione e nel caso di donazione il costo per il donante.

Se l'operazione di passaggio valuta legale-crypto e viceversa viene effettuata tramite un conto in Euro, l'importo dell'addebito è utilizzabile come costo storico. Se invece viene addebitato un conto in altra valuta fiat, occorre convertire in Euro l'importo di tale valuta, utilizzando il cambio ufficiale comunicato dalla Banca d'Italia

<https://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-ui-web/dailyRates>

E' evidente come non sempre sia agevole nel mondo crypto determinare questi valori. La determinazione diviene complicata dato che l'onere di documentazione, almeno del costo d'acquisto, è a carico del contribuente sulla base di elementi certi e precisi. Il punto è che, mancando mercati regolamentati e listini ufficiali e in presenza di quotazioni che possono essere significativamente divergenti a seconda delle varie piattaforme la determinazione delle basi di calcolo può esser messa in discussione con eccessiva facilità. Per non parlare del fatto che ad oggi non è chiaro quando la documentazione prodotta dal contribuente possa caratterizzarsi dagli elementi di certezza e precisione. Potrebbe per esempio essere sufficiente il report che alcune piattaforme centralizzate forniscono elencando tutte le transazioni effettuate?

Il consiglio è raccogliere tutte le possibili prove e documentazioni, che siano documenti dell'intermediario o semplici screenshot che dimostrino l'entità delle operazioni effettuate e delle crypto detenute.

Aggiungiamo un'ulteriore chiarimento in merito alla metodologia di calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, che non diverge dalla regola base ma può esser ignoto a chi non ha in precedenza fatto investimenti finanziari.

Come detto occorre fare la somma algebrica dei guadagni/perdite delle singole operazioni nel corso dell'anno solare. Se fai molte operazioni ti verrà un dubbio. Supponiamo che effettui acquisti in più fasi, con quindi prezzi diversi. Quando vendi come fai a determinare il prezzo d'acquisto? La legge stabilisce di seguire il cosiddetto criterio contabile LIFO: Last In First Out (ultimo entrato, primo uscito). Vale a dire che si suppone che ciò che hai venduto per primo è l'ultimo acquisto.

Facciamo un esempio semplice e scolastico:

1. acquisto 1 bitcoin a 10 a gennaio
2. acquisto 1 bitcoin a 12 a febbraio
3. vendo 0,5 bitcoin a 13 a marzo

Per il calcolo della plusvalenza si suppone che hai venduto 0,5 bitcoin acquistato a febbraio con un guadagno pertanto di  $0,5 \times 1$  (differenza fra vendita a 13 e acquisto a 12).

Se a marzo avessi venduto 1,5 bitcoin si sarebbe supposto che vendevi prima il bitcoin acquistato a febbraio e poi metà di quello preso a gennaio.

## Quadro RT

Per le plusvalenze da crypto dal 2024 è stata introdotta una sezione ad hoc, attualmente la sezione V-A

SEZIONE V-A Plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività 26%	RT41	Totale dei corrispettivi <sup>1</sup>	,00	Totale dei costi o dei valori di acquisto <sup>2</sup>	,00
	RT42	Corrispettivo acquisto <sup>1</sup>	,00	Costo o valore di acquisto rideterminato <sup>2</sup>	,00
	RT43	Eccedenza minusvalenze anni precedenti			,00
	RT44	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti <sup>1</sup>	,00	) <sup>2</sup>	,00
	RT45	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00

Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000, ottenuti nel periodo d'imposta per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze

sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

In caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022 (l'affrancamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 di cui abbiamo scritto in precedenza), agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta si assume come costo o valore di acquisto il valore alla data del 1° gennaio 2023.

### **Compilazione**

Nel rigo RT41 colonna 1, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività ed in colonna 2 il relativo costo di acquisto.

Nel rigo RT42, colonna 1, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell'opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022 (affrancamento) e in colonna 2 il relativo costo di acquisto.

Ricorda che nel caso di affrancamento eventuali minusvalenze non sono utilizzabili per compensare altre plusvalenze.

Nel rigo RT43, vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti, indicate nel rigo RT94 del quadro RT del modello REDDITI 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.

Nel rigo RT44, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).

La somma degli importi di cui ai rigi RT43 e RT44, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT88.

Nel rigo RT45, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT89.

Va compilata quindi la **sezione VI di riepilogo**:

SEZIONE VI								
Plusvalenze o minusvalenze Sezioni I-A, II-A, III-A, IV-A, V-A	RT51	Sezione I-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1	,00	Plusvalenza	2	,00
	RT52	Sezione II-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1	,00	Plusvalenza	2	,00
	RT53	Sezione III-A - ANTE 01/2009 - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1	,00	Plusvalenza	2	,00
	RT54	Sezione III-A - 01/2009-12/2017 - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1	,00	Plusvalenza	2	,00
	RT55	Sezione III-A - 01/2018-12/2018 - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1	,00	Plusvalenza	2	,00
	RT56	Sezione IV-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1	,00	Plusvalenza	2	,00
	RT57	Sezione V-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza	1	,00	Plusvalenza	2	,00

Nel rigo RT57, colonna 2 indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT41 e RT42 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva per la parte che eccede la soglia di euro 2.000.

Se il risultato è negativo per un importo superiore a 2.000 euro riportare l'eccedenza nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. Le minusvalenze sono riportate in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, e vanno indicate nel rigo RT105, colonna 5. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del presente quadro.

Infine vengono calcolati gli importi dovuti nella **SEZIONE V-B**

SEZIONE V-B			
Dati calcolati	RT88	Differenza	,00
	RT89	Imposta sostitutiva	,00
	RT90	Imposta sostitutiva dovuta	,00

Nel rigo RT88, va indicato il risultato della seguente operazione: RT57, col. 2 – RT43 – RT44, col. 2.

Nel rigo RT89 indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell'importo di rigo RT88.

Nel rigo RT90 indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato: RT89 – RT45.

## SEZIONE VII – Minusvalenze non compensate nell'anno

SEZIONE VII		Eccedenza anno 2020	Eccedenza anno 2021	Eccedenza anno 2022	Eccedenza anno 2023	Eccedenza anno 2024					
Minusvalenze non compensate nell'anno	RT101 SEZ. I	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	RT102 SEZ. II		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RT103 SEZ. III		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RT104 SEZ. IV		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RT105 SEZ. V					,00	,00				,00

Nel rigo RT105 colonna 4 riportare le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023. Nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione V di tutti i moduli compilati nella presente dichiarazione, quindi anche la V-A relativa alle crypto se valorizzata.

## Sezione VIII

RT105										
SEZIONE VIII	RT111 Imposta a credito Sez. I-A e II-A	Eccedenza precedente	1	,00	Compensata nel Mod. F24	2	,00	Credito residuo	3	,00
Riepilogo importi a credito	RT112 Imposta a credito Sez. V-A	Eccedenza precedente	1	,00	Compensata nel Mod. F24	2	,00	Credito residuo	3	,00
	RT113 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (da riportare nel rigo RN33)									,00

In questa sezione viene calcolato l'eventuale credito di imposta.

Nel rigo RT112, indicare:

- in colonna 1, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione;
- in colonna 2, la parte dell'eccedenza compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 3, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX20 del Fascicolo I, costituito dal risultato della seguente operazione: RT112 col. 1 – RT112 col. 2 – RT45.

Il quadro RT è stato notevolmente modificato con la dichiarazione fiscale 2025 (anno fiscale 2024). Ci sono varie sezione da compilare, alcune calcolate se si fa la precompilata o si usa il software dell'Agenzia delle Entrate. Il che può sembrar molto complesso ma facendo passo passo risulterà abbastanza logico, anche se come tutto occorre abituarci.

La parte difficile in realtà non è tanto la compilazione, quanto il calcolo degli importi da inserire ai righi RT41 e RT42. Ricordiamo di sommare tutti i corrispettivi (derivanti da vendita o rimborso) e i relativi costi di acquisto o affrancamento. Pertanto l'eventuale imponibile finale su cui verrà applicata l'imposta sostitutiva sarà la risultante della somma di tutte le plusvalenze e le minusvalenze ottenute dalle diverse negoziazioni calcolate con il metodo LIFO.

I valori di eventuali minusvalenze pregresse (o i valori di affrancamento se si è scelto in passato per tale opzione) saranno facilmente recuperabili nella dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che le minusvalenze, per poter poi essere recuperate tramite compensazione con plusvalenze successive (entro il 4° anno) devono sempre essere riportate.

**E' importante conservare il prospetto (es. foglio Excel o certificato dell'intermediario finanziario) tramite cui si sono fatti i calcoli dei corrispettivi, costi e quindi plusvalenze/minusvalenze. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.**

## Dichiarazione: tempi e modalità

Al momento la dichiarazione delle cripto-attività deve esser fatta in autonomia dal contribuente, eventualmente con il supporto di un commercialista.

La norma prevede la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, nonché la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari (Exchange e servizi CeFi). In futuro è probabile che sarà possibile evitare il fai-da-te demandando all'intermediario sia il calcolo che il pagamento delle imposte, così come si fa per gli altri investimenti presso banche italiane (es. azioni, obbligazioni etc.).

Alcuni operatori, soprattutto italiani o i maggiori player che ora devono aver una sede in Italia per l'iscrizione OAM, già forniscono report fiscali di supporto. Con il tempo aumenteranno quelli che agiscono come sostituti di imposta. E' utile quindi seguire gli sviluppi, ricordando però che o si è operato al 100% con operatori che fanno da sostituti di imposta, o toccherà comunque dichiarare per gli altri.

Dal 30 aprile 2025 è disponibile la Dichiarazione Precompilata Online. Dal 15 maggio sarà possibile modificarla e/o inviarla.

Coloro che sono obbligati alla presentazione del Modello 730 (solitamente possessori di reddito di lavoro dipendente e pensionati) possono sfruttare la nuova modalità che consente di compilare subito i quadri W e T analoghi ai quadri RW e RT del modello PF. Il sistema calcolerà poi le tasse dovute sui capitali all'estero calcolando l'importo a credito o a debito totale sulla base anche di altri eventuali crediti/debiti. In caso si sia a debito, viene già impostato il modello F24, basta poi inserire un Iban per il pagamento e viene effettuato alla scadenza il pagamento senza quindi doverlo fare tramite la propria banca.

Chi vuol fare in autonomia può farlo tranquillamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Scarica e verifica la dichiarazione precompilata, poi dal 15 maggio la puoi inviare.

Presentazione della Dichiarazione:

- scadenza 730 ordinario al 30 settembre: per chi presenta il modello ordinario al proprio sostituto d'imposta o al CAF o altro intermediario autorizzato.

- scadenza 730 precompilato: entro il 30 settembre 2025, sia per chi invia da solo la dichiarazione precompilata che per chi si avvale dell'intermediario.

Chi è già obbligato alla compilazione del modello Redditi, non utilizzerà il 730, ma compilerà direttamente anche i quadri RM, RT e RW. La scadenza in questo caso è il 31 ottobre 2025.

Importante: la data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi potrebbe subire ulteriori cambiamenti o proroghe, per cui è bene verificare i termini nello scadenziario aggiornato dall'Agenzia delle Entrate.

Sono rimasti fermi i termini per i pagamenti. I versamenti delle imposte sostitutive e dell'Ivafe e imposta sulle cripto andranno eseguiti presentando in banca o presso le Poste il modello F24 entro il 30 giugno 2025 o entro i successivi 30 giorni (30 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%.

I codici tributo (da inserire nella sezione riservata alle Imposte Dirette del F24 da utilizzare sono:

- 1100 per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT
- 1727 per l'imposta sulle criptovalute (bollo) derivante dal quadro RW

Si conclude qui la nostra guida. Ti invitiamo a farci eventuali domande o richieste di integrazione/chiarimento/correzione sul nostro sito <https://contoinsvizzera.com/>

# Legge bilancio 2023 Art. 1 comma 126-147

Riportiamo per completezza la legge di Bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 che dal comma 126 al 147 regola la tassazione delle cripto-attività.

126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente: « c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni »; b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».

127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini

della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) alla rubrica, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »; 2) al comma 2, primo periodo, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »; b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1, »; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »; 3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa »; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività »; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri

previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti »; 6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite dalle seguenti « , rapporti o cripto-attività »; 7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »; 8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »; c) all'articolo 7: 1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle criptoattività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del presente comma »; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo »; 4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole « , rapporti e cripto-attività »; 5) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della

plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e criptoattività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività »; d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».

129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i) e i-bis) » e dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »; b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »; c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività » e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « , delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività ».

130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».

132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.

133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera b), del presente articolo.

137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.

139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

142. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

146. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».

147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

# Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Riportiamo infine per completezza anche gli articoli rilevanti della legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 da comma 23 a 29 che come già illustrato eliminano la franchigia di 2.000 euro e aumentano l'imposta al 33% dal 2026.

Art. 1.

23. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' pari al 26 per cento.

24. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' applicata con l'aliquota del 33 per cento.

25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;

b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.

26. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

27. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 e' versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.

28. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 puo' essere rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

29. L'assunzione del valore di cui al comma 26 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo.